

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 953)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 14^a Commissione (Igiene e sanità pubblica) della Camera dei deputati
nella seduta del 28 gennaio 1960 (V. Stampato n. 1902)*

presentato dal Ministro della Sanità

(GIARDINA)

di concerto col Ministro degli Affari Esteri

(PELLA)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 6 FEBBRAIO 1960

**Mantenimento della iscrizione nell'Albo dei sanitari
che prestino servizio in ospedali italiani all'estero**

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Dopo l'ultimo comma dell'articolo 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, è aggiunto il seguente:

« Nel caso di cui alla lettera b) l'interessato, che eserciti la professione in ospedale italiano all'estero, può chiedere il mantenimento della iscrizione nell'Albo ».

DISPOSIZIONI TRANSITORIE**Art. 2.**

Entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i sanitari che sono stati cancellati dall'Albo in base alla lettera b) dell'articolo 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, e che esercitano la professione in ospedali italiani all'estero, possono chiedere la reinscrizione nell'Albo dell'Ordine dal quale sono stati cancellati, onde evitare l'interruzione del rapporto previdenziale con il competente Ente (E.N.P.A.M.) e la conseguente perdita dei diritti connessi alla durata del servizio prestato presso i predetti ospedali.